

X LEGISLATURA



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 403 del 13 novembre 2017

DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE

SANTORI

***“STRUMENTI DI PROMOZIONE IN MATERIA DI TURISMO E AGENZIE
VIAGGI - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 06 AGOSTO 2007, N. 13
RECANTE ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA TURISTICO LAZIALE.
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 06 AGOSTO 1999, N. 14
ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI A LIVELLO REGIONALE E LOCALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO E
SUCCESSIVE MODIFICHE”***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: V e VIII

ALTRI PARERI RICHIESTI: -

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE

FABRIZIO SANTORI

Oggetto:

“Strumenti di promozione in materia di turismo e agenzie viaggi - Modifiche alla legge regionale 06 agosto 2007, n. 13 recante Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 06 agosto 1999, n. 14 Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo e successive modifiche ”



RELAZIONE

La penetrazione di internet nell'assetto organizzativo del settore turistico, così come nella quotidianità, ha inevitabilmente determinato numerosi cambiamenti anche nel comparto delle agenzie di viaggio e turismo.

E' illusorio e fuorviante immaginare che l'utilizzo della rete internet, anche e soprattutto nel settore dei viaggi e del turismo in generale, possa nel tempo diminuire. Tutto ciò rende fondamentale adeguarsi e soprattutto mettere le imprese e gli operatori, in grado di poter utilizzare al meglio tale strumento che è stato capace di cambiare le regole del mercato.

Le agenzie di viaggio online, rappresentano ormai una realtà più che consolidata, il motore del mercato turistico. Già nel 2015 le cosiddette OTA (Online travel agencies) hanno generato in Italia, un giro d'affari pari a 2,3 miliardi.

In tal senso è fondamentale sostenere il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico, favorire il rafforzamento strutturale del sistema di offerta turistica.

La presente proposta di legge mira a snellire la procedure di autorizzazione all'apertura di agenzie viaggi e turismo on line, svincolando le stesse dall'obbligo della destinazione d'uso commerciale degli immobili, stante la natura delle stesse. Si tratta di un provvedimento già applicato in altre Regioni, quali la Regione Lombardia, che ha rimosso tale requisito per le citate agenzie on line, come da L.R. 1 ottobre 2015, n. 27 recante "Politiche Regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo".

Al contempo, tuttavia, si garantisce la parità di trattamento con le agenzie operanti in locali aperti al pubblico, poiché le agenzie che operano con strumenti di comunicazione a distanza rimangono assoggettate alla medesima disciplina, in quanto compatibile.



Art 1
(Agenzie viaggi e turismo online)

All'articolo 32, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma:

- " 4bis) Le agenzie di viaggio e turismo che svolgono l'attività con strumenti di comunicazione a distanza (online) sono soggette a tutte le disposizioni del presente capo in quanto compatibili e per le stesse non è richiesta la destinazione d'uso commerciale dei locali. "

